Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 55 dell'8 marzo 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 25

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1993.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Approvazione dello schema di atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione dello schema di atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 febbraio 1993.

Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto, in particolare, l'art. 117 di detto testo unico il quale prevede che le unità sanitarie locali possono esercitare le funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti, società, cooperative, associazioni aventi i prescritti requisiti;

Visto, altresì, il comma 3 del citato art. 117 che demanda al Ministro della sanità di predisporre lo schema-tipo di convenzione;

Considerato che si rende conseguentemente necessario provvedere alla modifica dello «Schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono attività riabilitativa a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope» di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, emanato con decreto ministeriale 3 febbraio 1986, per renderlo aderente alla nuova normativa;

Ritenuta l'opportunità di tener conto, nella materia di cui trattasi, del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nel contesto della più generale regolamentazione dell'attività degli enti ausiliari prevista dagli articoli 115 e 116 del testo unico innanzi richiamato;

Visto il parere della suddetta Conferenza, espresso nella seduta del 9 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo schema-tipo di convenzione allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Roma, 19 febbraio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

SCHEMA-TIPO

DI CONVENZIONE TRA UNITÀ SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETÀ COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO COMUNITÀ TERAPEUTICHE PER SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

Tra l'unità sanitaria locale........................ con sede in......................... via .... n. ...... rappresentata dal sig. .... nella qualità di .... e .... (denominazione dell'ente, cooperativa, o associazione) in persona del sig. .... che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa di.................... iscritta all'albo degli enti ausiliari predisposto dalla regione .... ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

Premesso:

che la suddetta sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;

che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale o in forma semiresidenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;

che la sede operativa si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale;

che la sede operativa ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini della iscrizione nell'albo predetto;

che da parte dell'unità sanitaria locale è stata accertata, con provvedimento adottato dal.................. in data....................................... la sussistenza di tutti i presupposti di strutturazione e funzionalità necessari per l'attuazione dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza ed è stata conseguentemente autorizzata la stipula della presente convenzione;

tutto ciò premesso;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Ammissione

La valutazione sull'opportunità dell'ammissione al trattamento nella sede operativa è svolta congiuntamente dall'unità sanitaria locale di residenza del soggetto, tramite il SERT, e la stessa sede operativa.

Per esigenze terapeutiche il soggetto può essere trasferito, presso altra sede operativa dello stesso ente, associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Del trasferimento è data immediata comunicazione al SERT di residenza, il quale, ove non l'approvi, deve darne motivata comunicazione scritta alla sede operativa entro dieci giorni; nel caso di omessa contestazione da parte del SERT entro il termine previsto, il trasferimento deve ritenersi convalidato. La comunicazione al SERT non è necessaria quando si tratti di trasferimento presso altra struttura residenziale o semiresidenziale a disposizione della sede operativa, effettuato nell'ambito di un programma o percorso terapeutico predeterminato che contempli espressamente il trasferimento.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvede a darne comunicazione scritta, con la massima tempestività, e comunque entro venti giorni al SERT di residenza del soggetto stesso ai fini dell'approvazione dell'inserimento e della formulazione del programma terapeutico. La retta, comunque, non può avere decorrenza anteriore alla data della ricevuta comunicazione.

Qualora il SERT non approvi l'inserimento ne dà motivata comunicazione scritta alla sede operativa; in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla data della comunicazione, l'ammissione deve ritenersi comunque convalidata.

L'ammissione alla sede operativa e subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà familiare.

Art. 2.

Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un programma di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, d'intesa con il SERT di residenza.

In tale programma devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERT, il quale, tra l'altro, ha il compito di promuovere l'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il programma deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura, per ciascun soggetto.

Nello svolgimento dei programmi, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura e contemporaneamente operando in modo fattivo nei confronti dei soggetti interessati affinché non desistano dall'attuazione dei programmi stessi.

Art. 3.

Verifiche periodiche

Il SERT di residenza del soggetto e la sede operativa verificano periodicamente, in modo congiunto, l'andamento del programma terapeutico e ne concordano le eventuali variazioni.

Qualora il SERT di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere delegata al SERT territorialmente competente. A detto SERT sono, altresì, demandati i necessari interventi di prevenzione delle infezioni da HIV, e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

Art. 4.

Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del SERT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo, concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al SERT di residenza del soggetto ogni interruzione del programma.

Art. 5.

Formazione

L'unità sanitaria locale dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all'unità sanitaria locale che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 6.

Finanziamenti

L'ammissione dei soggetti con retta a carico delle unità sanitarie locali avrà luogo, entro il numero complessivo massimo di ...... unità, mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato 1.

L'unità sanitaria locale di residenza di ciascun soggetto verserà alla comunità terapeutica le seguenti somme:

lire........................ al giorno per ciascun ospite in regime residenziale;

lire........................ al giorno per ciascun ospite in regime semiresidenziale.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

Nel caso di soggetti ricoverati in strutture ospedaliere, per il corrispondente periodo di ricovero viene corrisposto alla sede operativa una somma giornaliera pari al ...... per cento della retta, qualora dal personale della sede operativa vengano effettuate prestazioni per i soggetti ricoverati (colloqui psicoterapeutici, supporto assistenziale, counseling, ecc.).

Per i soggetti assistiti in regime residenziale che siano affetti da infezioni da HIV con manifestazioni patologiche che richiedano il controllo diagnostico periodico o l'esecuzione di terapie specifiche, da effettuarsi nell'ambito delle strutture della sede operativa mediante l'impiego di qualificato personale, la misura della retta giornaliera è forfettariamente elevata, a compenso delle predette prestazioni, del ...... per cento.

Qualora si tratti di soggetti con AIDS conclamata con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza, assistiti nella sede operativa nelle fasi in cui non sia necessario il ricovero ospedaliero, la misura della retta giornaliera è pari a quella prevista dalle convenzioni per il trattamento stipulato con le residenze collettive o case alloggio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991, sempre che la stessa sede operativa sia in possesso dei requisiti indicati nelle richiamate convenzioni e garantisca l'espletamento delle attività ivi previste.

I pagamenti sono effettuati con periodicità trimestrale, non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa.

Nessun contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti e alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Art. 7.

Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegana a trasmettere al SERT territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, e al SERT di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448, fermo restando il diritto dell'anonimato e il rispetto del segreto professionale da parte di tutto il personale.

Art. 8.

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Trascorso inutilmente il termine previsto, qualora le inadempienze riguardino la comunicazione dell'interruzione di programmi terapeutici, spostamenti da una sede operativa ad un'altra senza l'osservazione delle modalità di cui all'art. 1, l'unità sanitaria locale ha facoltà di trattenere una parte della retta di importo del 30 per cento di quanto dovuto per il periodo non contestato riferito ai singoli soggetti ai quali l'inadempienza si riferisce.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di violazioni gravi della stessa da parte della sede operativa, del mancato rispetto da parte delle unità sanitarie locali degli impegni assunti, della sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della presente convenzione, dell'indebito affidamento delle attività oggetto della presente convenzione ad altri enti, di reiterate inadempienze agli obblighi assunti, della mancata comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio dei dati di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448, della mancata collaborazione con il SERT competente per territorio per l'attuazione degli interventi di prevenzione delle infezioni da HIV e patologie correlate alla tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

Art. 9.

Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il.............. ed ha la durata di tre anni. Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non ne venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottoporranno a verifica i risultati conseguiti.

Art. 10.

Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata entro il 30 settembre di ogni triennio, mediante trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale e la delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Le rette sono annualmente adeguate alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita.

Art. 11.

Sedi operative estere

L'ammissione di tossicodipendenti in sedi operative estere, iscritte all'albo e convenzionate, è consentita solo nei casi in cui il SERT di residenza del soggetto accerti che sul territorio nazionale non sia possibile offrire i trattamenti terapeutici equivalenti a quelli attuati nella sede estera.

Le sedi operative di enti, cooperative o associazioni ubicate in territorio estero, per poter accogliere tossicodipendenti con oneri a carico delle unità sanitarie locali debono essere iscritte agli albi regionali. A tale fine è territorialmente competente l'albo presso il quale è iscritta la sede centrale dell'ente, cooperativa o associazione ovvero, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione di una sede operativa italiana.

Le notizie sull'andamento del programma terapeutico presso la sede estera e sulla funzionalità globale della medesima, sono acquisite periodicamente presso l'autorità sanitaria pubblica dello Stato ove detta sede opera, a cura della unità sanitaria locale di residenza del soggetto.

La retta da corrispondere alla struttura estera è elevata del ...... per cento rispetto alla retta nazionale, a copertura anche degli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria.

Art. 12.

Clausola arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione e alla sua esecuzione saranno deferite alle decisioni di un collegio di arbitri da nominarsi uno da ciascuno delle due parti contraenti ed il terzo dal presidente del tribunale nel cui ambito di competenza territoriale ha sede l'unità sanitaria locale, escluso ogni ricorso all'autorità giudiziaria.

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le unità sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla regione nonché al Ministero della sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

ALLEGATO 1

REGIONE ....
Unità sanitaria locale. ....
(di residenza del soggetto)

All'ente ausiliario ....
via .. . .

e, per conoscenza:

All'Unità sanitaria locale ... .
(di competenza territoriale)

Ai sensi della convenzione vigente (deliberazione del..... .... n .. . in data .. . .),
si prega di accogliere presso codesta sede operativa il sig . . . .
nato a .. .. il ....
residente in .... via .... n

Rimane inteso che questa unità sanitaria locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi .. ... . , a partire dal ...., secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente SERT.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente unità sanitaria locale e per conoscenza all'unità sanitaria locale competente per territorio

Il rappresentante dell'U S L

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario

93A1417

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione dello schema di atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 febbraio 1993, ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa di seguito specificato, proposto dal Ministero della sanità:

LA CONFERENZA STATO-REGIONI

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto, in particolare, l'art. 116 di detto testo unico il quale prevede che le regioni e le province autonome, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale istituiscano un albo degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, subordinando l'iscrizione al possesso dei seguenti requisiti minimi: *a)* personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; *b)* disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; *c)* personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti;

Visto, altresì, l'art. 113, commi 1 e 2, di detto testo unico che pone in capo alle regioni e province autonome le competenze relative alle funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Ritenuta l'opportunità di definire criteri ed indirizzi omogenei per l'adozione, da parte delle singole regioni e province autonome, della disciplina di cui trattasi;

Ritenuto che ricorrono ragioni di opportunità per armonizzare, nelle diverse regioni e province autonome, anche le disposizioni riguardanti le modalità di accertamento dei requisiti per l'iscrizione agli albi, le cause che dànno luogo alla cancellazione, la vigilanza sull'attività degli enti ausiliari;

Rilevato che l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, ma non comporta di per sé l'obbligo per le unità sanitarie locali di procedere alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 117 del testo unico con ogni ente ausiliario che abbia conseguito tale iscrizione,

APPROVA

il seguente atto di intesa per l'uniforme disciplina della materia di cui trattasi

Art. 1.

Albo degli enti ausiliari senza fini di lucro

1. Ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono iscritte agli albi delle regioni e delle province autonome le sedi operative degli enti ausiliari che, senza fini di lucro e indipendentemente dalla denominazione, erogano servizi rivolti a cittadini che si trovano in condizioni di tossicodipendenza.

2. Le sedi operative di cui al precedente comma possono svolgere la propria attività in forma residenziale o in forma semiresidenziale con ospitalità e attività diurna quotidiana di almeno otto ore e per non meno di cinque giorni la settimana l'iscrizione agli albi delle sedi operative che svolgono la loro attività con modalità diverse è disciplinata da altro provvedimento.

Art. 2.

Requisiti soggettivi

1. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso, da parte dell'ente ausiliario, della personalità giuridica di diritto pubblico o privato o della qualità di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile ovvero di organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, o di cooperativa sociale, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, purché iscritte nei rispettivi registri o albi, ove istituiti.

Art. 3.

Requisiti strutturali

1. Tutte le sedi operative devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme legislative e regolamentari nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi ed in genere di sicurezza, relativamente alla destinazione d'uso e per la capienza massima richiesta. È a carico del richiedente l'iscrizione dimostrare il possesso delle licenze, concessioni o autorizzazioni prescritte.

2. Le sedi operative residenziali e semiresidenziali possono essere ubicate sia in aree di insediamento abitativo che in aree rurali e comunque in zona salubre.

3. La capacità ricettiva delle sedi operative non può essere inferiore a otto ospiti tossicodipendenti e, di norma, non superiore a trenta. Le sedi con capacità ricettiva superiore a trenta ospiti dovranno organizzare la loro attività terapeutica in moduli non superiori a trenta unità. Le sedi operative esistenti dovranno adeguarsi alle indicazioni predette entro il termine massimo di due anni.

4. In ogni struttura residenziale, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle specifiche normative regionali e locali, devono essere garantiti i seguenti requisiti minimi:

a) camera da letto con massimo di otto posti;

b) locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;

c) locali per pranzo e soggiorno commisurati al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;

d) locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;

e) lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti;

f) locali e servizi per il responsabile della struttura e per gli operatori;

g) locali per attività riabilitative adeguati al numero dei posti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

5. Per le strutture semiresidenziali devono essere garantiti i requisiti minimi indicati nel precedente comma 4, ad eccezione di quanto precisato alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, ferma restando l'esigenza di dotare la struttura di un numero di servizi igienici adeguato.

6. Possono essere iscritte con riserva all'albo di cui all'art. 1 le sedi operative degli enti ausiliari, già iscritte all'albo provvisorio regionale i cui locali non siano in possesso di alcuni requisiti di cui ai precedenti comma e che, per motivate esigenze tecniche da enunciarsi nella domanda di iscrizione, non possano essere immediatamente adeguati. L'adeguamento deve comunque avvenire entro il termine fissato dalla regione all'atto della iscrizione e comunque non oltre il termine massimo di tre anni, trascorsi i quali, senza che siano state eliminate le irregolarità strutturali, l'iscrizione con riserva della sede è revocata.

Art. 4.

Requisiti funzionali

1. L'attività educativo-assistenziale deve essere svolta in conformità al progetto riabilitativo e al regolamento interno di ciascuna sede operativa, residenziale o semiresidenziale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche regionali.

2. Il progetto riabilitativo, in relazione alle finalità proprie della sede operativa, deve ispirarsi ai seguenti criteri ed obiettivi:

a) rispettare i fondamentali diritti della persona ed escludere nelle diverse fasi dell'intervento ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura;

b) promuovere il raggiungimento, da parte dei soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di maturità e di autonomia;

c) descrivere la metodologia degli interventi con riferimento ai principi informatori dell'attività degli operatori, alla definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento del progetto riabilitativo, alla descrizione degli interventi di carattere psicologico, educativo e sociale predisposti, alle modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature per l'effettuazione del progetto stesso;

d) indicare i posti eventualmente riservati ai minori;

e) indicare i posti eventualmente riservati o disponibili alle misure alternative alla detenzione e agli arresti domiciliari, evidenziando la eventuale destinazione degli stessi all'area degli adulti, dei minori e dei giovani-adulti con le conseguenti specificità.

3. Il regolamento interno deve prevedere espressamente:

a) la garanzia che gli utenti, al momento della ammissione, siano informati sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si richiede il rispetto e diano il proprio assenso. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne il suo assenso è convalidato da chi esercita la potestà parentale;

b) le modalità di ammissione, di fruizione del servizio e di dimissione;

c) le regole di vita comunitaria, anche con riguardo alle norme comportamentali per i tossicodipendenti ammessi alle strutture e affetti da forme potenzialmente infettive;

d) le prestazioni e i servizi forniti agli ospiti;

e) le attività educative e riabilitative regolarmente svolte;

f) il divieto per l'ente ausiliario di richiedere, oltre alle rette, anticipazioni o contributi finanziari ai soggetti ospitati per effetto di convenzione ovvero alle loro famiglie.

4. Tutte le sedi operative, sia residenziali che semiresidenziali, devono inoltre:

a) utilizzare una cartella personale degli utenti;

b) provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni secondo le normative vigenti per gli ospiti e gli operatori;

c) garantire, anche con l'eventuale apporto degli ospiti, una efficace organizzazione delle attività connesse alla pulizia dei locali alla cucina, alla lavanderia Tale organizzazione deve essere garantita anche nelle strutture semiresidenziali, in relazione ai tempi di apertura e agli specifici interventi effettuati.

Art. 5.

Personale

1. Ogni struttura deve possedere un organico di personale adeguato, in numero e qualità, alla tipologia dell'intervento praticato.

2. Ai fini di garantire l'uniformità degli interventi su tutto il territorio nazionale e la corrispondente qualità delle prestazioni, il personale operante in ogni struttura deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato, ove richiesto, dai titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.

3. Per le sedi operative la cui attività è riconducibile all'area pedagogico-riabilitativa l'organico del personale non deve essere inferiore a due operatori a tempo pieno, con impegno di almeno trentasei ore settimanali di servizio, per ogni gruppo di venti ospiti e per successivi gruppi fino a venti quando si tratti di strutture residenziali ovvero per ogni gruppo di venticinque ospiti e per successivi gruppi fino a venticinque quando si tratti di strutture semiresidenziali. Almeno uno di detti operatori deve essere in possesso della qualifica professionale di educatore, o assistente sociale, o psicologo, o sociologo, o pedagogista, o medico o di titoli equipollenti mentre il secondo operatore deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore e aver acquisito una esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore Qualora i predetti operatori abbiano effettuato un percorso riabilitativo, questo deve essere stato completato con esito positivo da almeno un anno.

4. Per le sedi operative la cui attività è riconducibile all'area terapeutico-riabilitativa l'organico del personale non deve essere inferiore a due operatori a tempo pieno, con impegno di almeno trentasei ore settimanali di servizio, per ogni gruppo fino a quindici e per successivi gruppi fino a quindici ospiti quando si tratti di strutture residenziali ovvero per ogni gruppo fino a venti ospiti e per successivi gruppi fino a venti quando si tratti di strutture semiresidenziali. Detti operatori devono essere in possesso della qualifica di educatore, o assistente sociale, o psicologo, o sociologo, o pedagogista, o medico o di titoli equipollenti.

5. La continuità della presenza assistenziale deve essere assicurata nell'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, nelle strutture residenziali, avvalendosi anche dell'apporto di altri operatori dipendenti, volontari o obiettori, adeguatamente formati. Per ogni modulo operativo di cui al precedente art. 3, nelle ore diurne deve essere assicurata la presenza contemporanea di almeno due operatori, dei quali almeno uno in possesso delle qualifiche professionali sopra indicate.

6. L'ente ausiliario deve assicurare programmi periodici di aggiornamento per i propri operatori, anche mediante la partecipazione ai programmi di aggiornamento organizzati dalle unità sanitarie locali o dalle regioni. Deve inoltre assicurare un idoneo progetto annuale di supervisione da attuare con l'impiego di qualificati esperti che non appartengano al nucleo gestionale ed educativo della sede operativa.

Art. 6.
Responsabile della struttura

1. In ogni sede operativa deve essere indicato un responsabile che deve possedere professionalità, competenza ed esperienza adeguate rispetto al progetto riabilitativo e alle dimensioni della struttura.

2. Ove detto responsabile non possieda taluno dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 5 deve essere affiancato da un operatore professionale che, in tal caso, viene individuato come referente del progetto riabilitativo.

Art. 7.
Domanda di iscrizione all'albo

1. La domanda di iscrizione all'albo deve essere inoltrata alla regione direttamente o tramite l'unità sanitaria locale competente per territorio e deve essere corredata da:

a) documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6;

b) relazione informativa che indichi il numero e la tipologia dell'utenza e delle prestazioni da fornire, il progetto riabilitativo, le generalità del responsabile della sede operativa;

c) atto costitutivo e statuto;

d) regolamento interno;

e) copia della cartella personale da utilizzare per gli utenti;

f) certificato antimafia;

g) bilancio preventivo e consuntivo;

h) planimetrie delle strutture con la destinazione dei locali;

i) elenco nominativo del personale, recante per ciascun operatore l'indicazione del *curriculum* di studio e professionale, del ruolo ricoperto nella sede operativa, del tipo di rapporto, dell'orario settimanale;

l) documentazione comprovante la copertura dei rischi, come previsto all'art. 4, comma 4, lettera *b)*.

Art. 8.
Modalità istruttorie

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, l'attività istruttoria è esercitata dalla regione o dai competenti settori della unità sanitaria locale in collaborazione con il SERT competente per territorio e si esplica mediante l'esame della domanda e della documentazione presentate dal richiedente, la visita alla sede operativa, colloqui con il responsabile della gestione e può comportare la richiesta di integrare la documentazione già prodotta.

2. L'attività istruttoria deve tendere a verificare:

a) il rispetto degli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

b) il possesso dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione all'albo.

Art. 9.
Iscrizione nell'albo

1. L'iscrizione nell'albo è disposta con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. Della avvenuta iscrizione è data comunicazione, oltre che al soggetto interessato, all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità di accoglienza delle sedi operative residenziali, successivamente all'iscrizione all'albo, è soggetto ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione, previa documentata richiesta da parte dell'ente gestore.

Art. 10.
Criteri di vigilanza

1. L'attività di vigilanza è esercitata, in conformità alle normative vigenti, nei confronti di tutte le sedi operative per tossicodipendenti iscritte nell'albo regionale, qualunque sia la loro qualificazione giuridica. La vigilanza è finalizzata ad accertare l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di assistenza sociale e sanitaria, il rispetto dei diritti degli utenti, la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi imposti dalle vigenti normative, la permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione nell'albo.

2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti, sugli ospiti, sul personale, sull'alimentazione e sull'idoneità della struttura edilizia è esercitata, secondo le rispettive competenze, dal comune o dall'unità sanitaria locale.

3. L'attività di vigilanza si esplica mediante visite periodiche ordinarie, almeno annuali, e straordinarie alla sede operativa. Il responsabile della struttura deve essere ascoltato in relazione alle visite effettuate e può presentare all'unità sanitaria locale memorie scritte in ordine alle stesse. Le inosservanze riscontrate devono essere immediatamente comunicate alla regione per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

4. Ogni sede operativa trasmette annualmente alla regione e all'unità sanitaria locale competente territorialmente il bilancio di previsione nonché il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 11.
Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è disposta con decreto, sentita l'unità sanitaria locale competente, qualora si accerti:

a) il venir meno dei requisiti minimi ed il responsabile della sede operativa, previamente diffidato, non abbia provveduto agli adeguamenti necessari nel termine assegnato;

b) la sussistenza di gravi carenze di funzionamento o la violazione di norme di legge o di regolamento, con pregiudizio per gli utenti o per gli operatori.

2. La regione trasmette copia del provvediento di cancellazione dall'albo all'unità sanitaria locale e al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa.

3. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione all'albo o avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso il ricorso al T.A.R.

Art. 12.
Poteri sostitutivi della regione

1. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attività istruttoria e di vigilanza, la regione assegna all'unità sanitaria locale un termine per provvedere, determinato in relazione alla gravità della situazione. In caso di ulteriore inerzia la regione, avvalendosi di propri dipendenti o di dipendenti di altra unità sanitaria locale o di enti locali, che siano in possesso di adeguate esperienze in relazione all'attività di vigilanza da svolgere, all'uopo designati con decreto del presidente della giunta regionale, si sostituisce alla unità sanitaria locale inadempiente nell'esercizio delle attività di controllo necessarie a verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo e il buon funzionamento della sede operativa.

93A1418

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651336) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Prachiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. 345.000
- semestrale L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 63.000
- semestrale L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 193.000
- semestrale L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 63.000
- semestrale L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 193.000
- semestrale L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 664.000
- semestrale L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 5 5 0 9 3 *

L. 1.400